

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.A. N. 219/5272 DEL 10/09/2004

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 3 - Proposte di iscrizione di argomenti all'O.d.G.
- Art. 4 - Convocazione del Consiglio-Deposito atti
- Art. 5 - Pareri di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazioni
- Art. 6 - Poteri e prerogative del Presidente
- Art. 7 - Presenza alla seduta del Segretario verbalizzante
- Art. 8 - Verifica del numero legale
- Art. 8 - Apertura dell'adunanza
- Art. 10 - Rinvio di argomenti iscritti all'O.d.G.
- Art. 11 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 12 - Questioni pregiudiziali o sospensive, proposte di modifiche
- Art. 13 - Disciplina degli interventi - votazione degli argomenti
- Art. 14 - Richiesta di parola per fatto personale
- Art. 15 - Riassunto delle discussioni e delle dichiarazioni nei processi verbali
- Art. 16 - Approvazione e rettifica dei processi verbali
- Art. 17 - Istituzione di Commissioni Consultive
- Art. 18 - Norme applicabili
- Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia. Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito, dalle vigenti disposizioni normative (L.R. n. 1/2003, Reg. Regionale n. 11/2003) e statutarie (in particolare artt. 10, 11, 12 e 16 dello Statuto dell'A.S.P.).
2. Ai fini del presente Regolamento:
 - Per "A.S.P." si intende l'Azienda di Servizi alla Persona ;
 - Per "C.d.A." si intende il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P.
 - Per "O.d.G." si intende l'Ordine del Giorno degli argomenti sottoposti al C.d.A.
 - Per "Statuto" si intende il vigente Statuto dell'A.S.P.
 - Per "Consiglieri" si intendono tutti i componenti il C.d.A.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze si tengono, di norma, presso la sede legale dell'A.S.P. o, in alternativa, presso altre sede operativa dell'A.S.P.
2. È facoltà del Presidente, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in sedi diverse da quelle indicate al precedente comma 1.

Art. 3 - Proposte di iscrizione di argomenti all'O.d.G.

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di proporre al Presidente argomenti o comunicazioni da iscrivere all'O.d.G. La richiesta, formalizzata per iscritto al Presidente, può essere validamente presentata anche mediante fax o posta elettronica e deve essere registrata al Protocollo dell'A.S.P.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Presidente iscrive gli argomenti proposti all'O.d.G. della seduta immediatamente successiva; in caso contrario il Presidente ne dà motivata comunicazione ai Consiglieri proponenti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
3. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'O.d.G. gli argomenti proposti nel caso in cui la richiesta, motivata e documentata, sia stata formalmente presentata da almeno quattro Consiglieri.

Art. 4 - Convocazione del Consiglio-Deposito atti

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza per la trattazione di argomenti non rinviabili.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente tramite avviso scritto di convocazione con l'ordine del giorno predisposto. E' comunicato a tutti i Consiglieri mediante consegna a domicilio, ovvero a mani, ovvero per il tramite di posta elettronica.
3. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno predisposto, deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, il tipo di seduta e la data di invio.
4. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie è consegnato a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima di quello stabilito dell'Adunanza.
5. Nei casi di urgenza, l'avviso e l'ordine del giorno, sono consegnati ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'Adunanza.
6. Dalla data d'invio dell'O.d.G., i documenti e gli atti relativi agli argomenti ivi indicati sono depositati presso la Direzione Generale, ove rimangono sino al giorno della seduta per l'eventuale consultazione da parte dei Consiglieri.
7. La proposta di deliberazione, disponibile su supporto informatico, è trasmessa ai

Consiglieri mediante posta elettronica entro il giorno antecedente quello fissato per la seduta, fermo restando che - ad ogni effetto - deve comunque farsi riferimento alla documentazione depositata presso la Direzione Generale.

Art. 5 - Pareri di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazioni

1. Ai sensi del vigente Statuto, il parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte a votazione del C.d.A. è adempimento obbligatorio in capo ai Dirigenti o Funzionari Amministrativi ed alla Dirigenza Medica dell'A.S.P. - per quanto di propria competenza - o da chi ne fa le veci in base a formale provvedimento di incarico.
2. Il parere, se negativo, deve essere obbligatoriamente motivato ed indicare espressamente le disposizioni normative, statutarie e regolamentari con cui contrasterebbe la proposta di deliberazione; quando possibile, il soggetto competente al rilascio del parere deve contestualmente formulare una proposta tecnica e/o contabile alternativa, al fine di consentire al C.d.A. di effettuare le valutazioni di competenza.

Art. 6 - Poteri e prerogative del Presidente

1. Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente attua l'unità del Consiglio e ne garantisce il funzionamento con attività propria ed autonoma, ne presiede le sedute con le seguenti incombenze:
 - a) dichiarazione di apertura delle sedute, previo accertamento del numero legale e della presenza del Segretario verbalizzante;
 - b) accertamento degli eventuali impedimenti dei singoli Consiglieri dal prendere parte alla seduta o alle votazioni;

- c) comunicazioni su argomenti anche estranei all'O.d.G.;
- d) esposizione al Consiglio, direttamente o a mezzo di appositi relatori, delle questioni all'O.d.G.;
- e) direzione della discussione delle proposte, secondo l'ordine di iscrizione nell'O.d.G., salvo che sia richiesta ed accettata dal Consiglio la proposta di inversione;
- f) concessione della facoltà di parlare ai Consiglieri che ne facciano domanda, limitandola nel caso di abuso e invitando gli oratori a non discostarsi dall'argomento;
- g) disciplina dell'adunanza, con esercizio del potere discrezionale di mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni;
- h) dichiarazione di chiusura della discussione e messa ai voti della proposta;
- i) proclamazione dell'esito della votazione;
- j) sospensione della seduta;
- k) dichiarazione di chiusura dell'adunanza;
- l) rinvio della seduta ad altra data, qualora non siano esauriti tutti gli argomenti posti all'O.d.G., nonché per mancanza del numero legale.

Art. 7 - Presenza alla seduta del Segretario verbalizzante

1. È fatto obbligo al Segretario verbalizzante di essere costantemente presente, dal momento in cui il Presidente accerta la legalità della seduta a quello in cui dichiara la sospensione o la chiusura dell'adunanza.

Art. 8 - Verifica del numero legale

1. Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia

inferiore a quello richiesto per la validità legale della seduta medesima, può essere disposta, per gli oggetti rimasti ancora da trattare, una prima temporanea sospensione di 15 minuti per procedere a successiva verifica del numero legale. Ove il numero dei presenti risulti ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, il Presidente dichiarerà chiusa l'adunanza.

Art. 9 - Apertura dell'adunanza

1. L'adunanza del C.d.A. si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione e diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il quorum stabilito dalle norme di legge e statutarie vigenti, previo appello nominale dei presenti.
2. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente disporrà che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo.
3. Trascorsi 45 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione senza che sia raggiunto il prescritto quorum, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 10 - Rinvio di argomenti iscritti all'O.d.G.

1. Il C.d.A., previa votazione favorevole della maggioranza dei presenti, ha facoltà di rinviare a successiva seduta la trattazione di uno o più argomenti iscritti all'O.d.G.; in tal caso il C.d.A. può fissare contestualmente la data della successiva seduta, inviando formale avviso di convocazione ai soli Consiglieri assenti.

Art. 11 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti sono sottoposti a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono stati iscritti nell'O.d.G. L'ordine di trattazione può esser invertito quando il Presidente o

- qualche Consigliere ne faccia proposta e questa non incontri l'opposizione di alcuno.
2. Di norma, eventuali proposte formulate nel corso della seduta e che richiedono una deliberazione da parte del C.d.A. debbono essere iscritte all'O.d.G. della successiva seduta, fatto salva la presenza e l'accordo di tutti i componenti il CdA; qualora il C.d.A. si avvalga di detta facoltà statutaria, la deliberazione può essere validamente assunta soltanto nel caso in cui sia possibile acquisire seduta stante i pareri di regolarità tecnica e/o contabile e, se richiesto, il parere del Revisore Contabile, allorquando prescritto dal vigente Statuto.
 3. Al termine della seduta, esauriti gli argomenti iscritti all'O.d.G., il Presidente effettua eventuali comunicazioni a carattere informativo in ordine a fatti che ritiene di portare a conoscenza del Consiglio, consentendo scambi di vedute, sui quali non si potrà procedere a deliberazione.

Art. 12 - Questioni pregiudiziali o sospensive, proposte di modifiche

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere questioni pregiudiziali o sospensive, nonché proposte di modifiche.
2. Sulle questioni pregiudiziali o sospensive si pronuncia il C.d.A. mediante votazione palese, disponendo comunque la trattazione dell'argomento o, eventualmente, il rinvio a successiva seduta.
3. Sulle proposte di modifiche formulate si pronuncia il C.d.A. mediante votazione palese, accogliendole - in tutto o in parte - o respingendole. Qualora le modifiche accolte comportino mutamento sostanziale del provvedimento in esame rispetto alla proposta originaria, il C.d.A. dispone il rinvio a successiva seduta dell'esame del provvedimento nel testo risultante dalle modifiche apportate, al fine di acquisire

nuovi pareri di regolarità tecnica e/o contabile e, se richiesto, il parere del Revisore Contabile, allorquando prescritto dal vigente Statuto.

Art. 13 - Disciplina degli interventi - votazione degli argomenti

1. Ogni argomento è illustrato dal Presidente, o da un Consigliere relatore dallo stesso designato; per argomenti di mero contenuto gestionale, la relazione viene effettuata dal Direttore Generale.
2. Effettuata l'illustrazione dell'argomento si apre la discussione, nella quale tutti possono intervenire, chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi dei Consiglieri sulle singole discussioni non devono eccedere la durata di 5 minuti. In casi particolari il Presidente, di volta in volta, potrà fissare limiti di tempo più ampi in rapporto all'importanza dell'argomento in esame.
4. Una volta che l'argomento sia stato trattato nei suoi punti principali e non vi sia richiesta di altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento in esame nel suo insieme.
5. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale ed a scrutinio palese. Le votazioni relative a persone o fatti che rivestono carattere di rilevante delicatezza - anche a giudizio del Presidente - si svolgono a scrutinio segreto.
6. Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita a verbale.
7. Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza non può, nella stessa seduta, esser di nuovo discussa, né ammessa a nuova votazione.
8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si calcolano nel numero necessario per la validità della adunanza e della deliberazione.

9. I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione non si computano nel numero necessario per la validità dell'adunanza e della deliberazione.

Art. 14 - Richiesta di parola per fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che consiste il fatto personale.
3. Il Presidente, se ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente alla fine della seduta; in caso contrario, se il Consigliere insiste, decide il C.d.A. - senza discussione - per alzata di mano.
4. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

Art. 15 - Riassunto delle discussioni e delle dichiarazioni nei processi verbali

1. Delle discussioni saranno riportate le conclusioni in modo succinto, o quei rilievi dei quali si è richiesta espressamente l'inserzione nel processo verbale.
2. Le dichiarazioni dei Consiglieri sono riportate integralmente nel verbale solo su espressa richiesta dei medesimi: in tal caso dovranno essere formulate per iscritto o dettate al Segretario verbalizzante.

Art. 16 - Approvazione e rettifica dei processi verbali

1. Il processo verbale della seduta viene trasmesso anche per il tramite di posta elettronica dal Segretario verbalizzante a tutti i Consiglieri intervenuti, ai fini

della conseguente sottoscrizione, entro 20 giorni dalla data di svolgimento della seduta medesima. Entro 3 giorni dal ricevimento del verbale ogni Consigliere potrà chiedere le opportune rettifiche, nel caso non si fosse fatto constare del suo voto e dei motivi che lo determinarono; non potranno essere accolte richieste di integrazioni a modifica del verbale per ripensamenti sopravvenuti rispetto a quanto dichiarato nel corso della seduta.

2. Quando alcuno dei Consiglieri ricusi di firmare, ne sarà fatta esplicita menzione; lo stesso può far allegare al verbale una propria dichiarazione, da trasmettere al Consiglio e al Direttore dell'ASP per eventuali controdeduzioni.

Art. 17 - Istituzione di Commissioni Consultive

1. In relazione alla indivisibilità delle funzioni attribuitegli, il C.d.A. esercita le proprie funzioni collegialmente.
2. Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o necessario, il C.d.A. può costituire Commissioni Consultive, composte da più consiglieri, per l'espletamento di attività preparatorie su argomenti che richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai quali riferire al C.d.A.
3. La costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata con apposita deliberazione del C.d.A., della quale viene data comunicazione al Direttore ed alla Dirigenza dell'A.S.P. affinché sia assicurato il necessario supporto.

Art. 18 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni Statutarie, nonché le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2003 ed al Regolamento Regionale n. 11/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, secondo le norme vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 del Codice Civile (disposizioni sulla legge in generale).

* * * * *